



TRIBUNALE DELLA SPEZIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Alessandro Farina	Presidente rel.
dott.ssa Adriana Gherardi	Giudice
dott.ssa Serena Papini	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 170/2007 R.G. Cont.

avente ad

Oggetto: Intermediazione mobiliare.

promossa da:

[redacted] e per esso proseguita dagli eredi [redacted]

- Avv. Alessandro Orlando per mandato in calce al ricorso in riassunzione

attori

contro

[redacted]

convenuto contumace

[redacted] A in persona del legale rappresentante

[redacted] margine della comparsa di risposta

convenuto

[redacted] SPA in persona del legale rappresentante

[redacted] per procura a margine della comparsa di risposta

convenuto

TILCASO.it



[redacted] (po [redacted]) in persona del legale rappresentante

[redacted]
convenuto non costituitosi in persona del Commissario Liquidatore dopo il decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa intervenuto in corso di causa

CONCLUSIONI

per l'attore: voglia l'Ill.mo Tribunale della Spezia, *contrariis rejectis*,

- 1) dichiarare [redacted], come in atti generalizzato, responsabile del danno patrimoniale cagionato, nella sua attività di agente promotore di [redacted] ai danni di [redacted] e ciò per i fatti ed i motivi esposti in premessa, e quindi condannarlo alla restituzione della globale somma di €.278.550, oltre interessi legali dal giorno dei singoli conferimenti al saldo e rivalutazione monetaria;
 - 2) altresì dichiarare [redacted], responsabile in solido del danno arrecato dal [redacted] nel periodo in cui questi rivestiva la qualifica di agente promotore finanziario, della suddetta, ai sensi dell'art. 2049 cc, nonché dell'art.31, 3° comma d.lgs 24.2.1998, n.58, e quindi condannarla, in solido al [redacted] alla restituzione della somma di €.74.950, oltre interessi legali dal giorno dei singoli conferimenti al saldo e rivalutazione monetaria;
 - 3) altresì dichiarare [redacted], responsabile in solido del danno arrecato dal [redacted] nel periodo in cui questi rivestiva la qualifica di agente promotore finanziario della suddetta, ai sensi dell'art. 2049 c.c., nonché dell'art.31 3° comma d.lgs 24.2.1998, n.58, e quindi condannarla, in solido al Verdina, alla restituzione della somma di €. 144.600, oltre interessi legali dalla data dei singoli conferimenti al saldo e rivalutazione monetaria;
 - 4) altresì dichiarare [redacted] spa, responsabile in solido del danno arrecato dal [redacted] nel periodo in cui questi rivestiva la qualifica di promotore finanziario della suddetta, ai sensi dell'art.2049 cc., nonché dell'art.,31, 3° comma d.lgs 24.2.1998, n.58, e quindi condannarla, in solido al [redacted] la restituzione della somma di €.59.000, oltre interessi legali dal giorno dei singoli conferimenti al saldo e rivalutazione monetaria;
- 3) spese e competenze del presente procedimento, iva e cap comprese.

per il convenuto [redacted]: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previa ogni opportuna declaratoria così giudicare:

In via principale, respingere tutte le domande degli attori in quanto infondate in fatto e in diritto:

In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande degli attori, ridurre la condanna alla minor somma possibile in ragione di quanto dedotto negli atti depositati nel presente giudizio;

In via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, dichiarare il sig. [REDACTED] tenuto a manlevare e tenere indenne [REDACTED] da ogni e qualunque responsabilità dipendente dall'accoglimento totale o parziale delle domande degli attori e per l'effetto condannare il predetto [REDACTED] pagamento in favore di [REDACTED] di tutte le somme che la stessa fosse condannata a pagare agli attori o comunque della minor somma che fosse ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese e competenze di causa oltre Iva e Cpa.

per il convenuto [REDACTED] pa: *Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previa ogni opportuna declaratoria così giudicare:*

In via principale, respingere tutte le domande degli attori in quanto infondate in fatto e in diritto;

In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande degli attori, ridurre la condanna alla minor somma possibile in ragione di quanto dedotto negli atti depositati nel presente giudizio;

In via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, dichiarare il sig. [REDACTED] tenuto a manlevare e tenere indenne [REDACTED] da ogni e qualunque responsabilità dipendente dall'accoglimento totale o parziale delle domande degli

attori e per l'effetto condannare il predetto Sig. [REDACTED] pagamento in favore di [REDACTED] di tutte le somme che la stessa fosse condannata a pagare agli attori o comunque della minor somma che fosse ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese e competenze di causa oltre Iva e Cpa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore [REDACTED] ha introdotto il presente giudizio affermando di essere stato cliente di [REDACTED] k, [REDACTED] da e di [REDACTED] a e di avere intrattenuto rapporti per la sottoscrizione di prodotti finanziari con il promotore finanziario [REDACTED] e, in periodi di tempo successivi, avrebbe agito per conto di ciascuna delle tre banche indicate. Lamentava l'attore di avere scoperto che il [REDACTED] aveva in realtà distratto parte delle somme allo stesso consegnate (in assegni e in contanti) per gli investimenti concordati, addirittura riconoscendosi egli debitore di parte del capitale affidatogli a tale scopo. Riferiva che il promotore



infedele, con cui egli aveva intrattenuto anche rapporti di amicizia, seguiva sempre il medesimo modus operandi, consistente nell'utilizzare solo una parte del denaro ricevuto per l'effettuazione di una operazione finanziaria reale, trattenendo ed incassando su propri conti personali la restante parte, ciò anche grazie ad un sistema di manipolazione della documentazione prevedente l'artificiosa creazione di due copie della medesima contabile, con la copia consegnata al [redacted] che divergeva da quella consegnata all'investitore solo nell'indicazione dell'importo investito. In sintesi: nel periodo 1\1\2004 - 20\6\2004 in cui il [redacted] aveva operato come promotore di [redacted] era stata distratta la complessiva somma di €. 59.000,00; nel periodo immediatamente successivo dal 21\6\2004 al 14 settembre 2004 in cui il [redacted] aveva operato come promotore di [redacted] l'importo delle somme ad esso consegnate e non impiegate nell'investimento concordato ma incassate dallo stesso [redacted] su propri conti ammontavano a €. 74.950,00; nel periodo successivo dal 16 novembre 2004 e fino al 28 novembre 2005, allorché [redacted] era agente di [redacted] bank vennero distratte somme per complessivi €. 144.600,00. Tanto premesso l'attore conveniva in giudizio [redacted] chiedendo la restituzione delle somme di cui il promotore si era indebitamente appropriato, agendo in solido anche contro le tre banche sopra indicate in quanto responsabili dei danni arrecati a terzi nello svolgimento di incombenze affidate ai promotori finanziari ai sensi dell'art. 31 co. 3° TUF.

Nel giudizio resistevano le tre banche convenute (rimanendo contumace il solo [redacted], contestando, in estrema sintesi, [redacted] e [redacted] da che il [redacted] fosse stato incaricato di seguire il sig. [redacted] quale invece aveva operato solo avvalendosi di altri promotori finanziari, i quali avevano regolarmente effettuato gli investimenti richiesti e concordati, considerandosi la banca del tutto estranea agli altri rapporti intercorsi tra il [redacted] e il [redacted] ed alle somme di denaro oggetto di dazione dall'uno all'altro, non ravvisando quel nesso di causalità tra le incombenze affidate al promotore e il danno lamentato dal cliente che è necessario per configurare la responsabilità solidale della banca; contestando invece [redacted] a l'attivazione stessa del rapporto con il [redacted] che prevedeva rigorose regole di conferimento del patrimonio) e ritenendo che le somme versate dal [redacted] al [redacted] dovessero essere ricondotte ad accordi privati fra gli stessi, estranei all'incarico di promotore finanziario. In via subordinata e per il caso di condanna, formulavano domanda di manleva nei confronti del [redacted]

La causa veniva istruita mediante le produzioni delle parti, con Ctu contabile affidata al dott. [redacted] al fine di ricostruire la negoziazione degli assegni emessi dall'attore, nonché mediante l'assunzione dei testimoni indotti da parte attrice. In corso di causa decedeva l'attore [redacted], con prosecuzione del processo da parte degli eredi [redacted] [redacted] [redacted]. Veniva inoltre posta in liquidazione coatta amministrativa [redacted]

[redacted] S.p.A. (po [redacted] [redacted] pa) con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16\7\2012, con conseguente riassunzione da parte attrice e senza costituzione da parte del commissario liquidatore.

La domanda giudiziale può trovare accoglimento con riferimento al convenuto [redacted], nei limiti di seguito specificati, con riferimento a [redacted] e [redacted] pa, mentre deve essere dichiarata improseguibile quella formulata nei confronti di [redacted]

Dalla consulenza tecnica svolta dal dott. [redacted] che nessuna delle parti ha contestato nei suoi risultati finali, emerge che il [redacted] emise assegni per €. 368.500,00 di cui €. 96.000,00 intestati a [redacted] (cui corrispondono i prodotti finanziari acquistati che non sono oggetto di controversia) ed €. 211.950,00 intestati allo stesso [redacted] e poi incassati da [redacted] mediante accrediti su propri conti correnti, mentre la restante parte degli assegni risultano avere quale beneficiario persone terze o di cui il sistema bancario non ha consentito l'identificazione.

Per la somma di cui è stato possibile accertare incontrovertibilmente l'incasso da parte del [redacted] questi deve essere certamente condannato alla restituzione alla stregua del riconoscimento di debito dallo stesso sottoscritto in data 21\4\2006 e prodotto (sub. n. 21) da parte attrice.

Le risultanze di causa, la contestualità delle emissioni di assegni incassati dal [redacted] con quelli utilizzati per la sottoscrizioni di prodotti finanziari, l'accertata e non controversa relazione amicale tra il [redacted] il [redacted] il quale ultimo certamente ha svolto le mansioni di promotore finanziario per le banche convenute, rendono assai verosimile la versione dei fatti fornita dall'attore in merito alle ragioni delle cessioni di denaro, finalizzate secondo quanto credeva [redacted] all'effettuazioni di investimenti ma finite con l'appropriazione delle somme da parte del [redacted]

Tale ricostruzione dei fatti fa emergere chiaramente una condotta criminosa da parte del [redacted] ed è nel contempo sufficiente ad integrare gli estremi della responsabilità solidale in capo a due delle banche convenute.

Più precisamente: relativamente alla posizione di [redacted] [redacted] questo tribunale non può giungere ad una pronuncia di merito in quanto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa si applicano, tra l'altro, le norme della legge fallimentare che regolano il concorso dei creditori e l'accertamento dei crediti (artt. 52 e 201 L. Fall, art. 83 co. 2° e 3° D. Lgs 385\1993) con la conseguenza che alcuna sentenza di condanna può essere pronunciata nei confronti della società in liquidazione coatta.

Quanto invece alle convenute [redacted] e [redacted] deve invece rilevarsi che parte attrice ha fondatamente agito nei confronti dei due intermediari finanziari, invocando la tutela prevista dall'art. 31 co. 3° D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 che dispone: "Il soggetto abilitato che



conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale".

La norma citata introduce un'ipotesi di responsabilità oggettiva per fatto altrui, ponendo a carico del soggetto che dispone (e si avvantaggia) dell'attività altrui le conseguenze dannose di tale attività, in base al c.d. rischio di impresa, che, nel quadro della distribuzione dei costi e dei ricavi, deve gravare sul preponente, indipendentemente da ogni indagine relativa alla colpa.

La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che, ai fini dell'applicabilità della norma in esame, in capo al preponente, è sufficiente la sussistenza di rapporto di occasionalità necessaria, tale per cui le funzioni esercitate dal promotore abbiano determinato o anche soltanto agevolato la realizzazione del fatto lesivo, a nulla rilevando che tale comportamento abbia esorbitato il limite delle mansioni o incombenze affidate. La Suprema Corte ha dunque dettato criteri interpretativi di particolare rigore a tutela del cliente che ha intrattenuto rapporti con il promotore, addirittura evidenziando che la consegna al promotore finanziario di somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe legittimato a riceverle (ad es.: assegni bancari al portatore) non vale, in caso d'indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività del promotore finanziario e la consumazione dell'illecito, e non preclude, pertanto, la possibilità d'invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente; né un tal fatto può essere addotto dall'intermediario come concausa del danno subito dall'investitore in conseguenza dell'illecito consumato dal promotore, al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto, perché la richiamata normativa è destinata a tutelare gli interessi del risparmiatore e non può essere quindi interpretata nel senso che da essa derivi un onere di diligenza a carico del medesimo, la cui violazione gli sia addebitabile a titolo di colpa concorrente o esclusiva (cfr. Cass. 7 aprile 2006, n. 8229). Ad una diversa conclusione è dato pervenire soltanto qualora emerga la prova della collusione, o quantomeno della fittiva acquiescenza, del cliente alla violazione delle regole di condotta da parte del promotore (cfr. Cass. 24 luglio 2009, n. 17393), o comunque quando le circostanze del caso in esame siano tali da implicare che il dovere di comportarsi secondo buona fede e di non pregiudicare ingiustamente le ragioni dell'altro contraente avrebbe imposto al cliente di adottare maggiore diligenza, non prestandosi al compimento di operazioni anomale quando egli sia perfettamente a conoscenza, per personale e pluriennale esperienza, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento (cfr. Cass. 11 giugno 2009, n. 13529). Ma, perché ciò accada, non è sufficiente la mera consapevolezza da parte dell'investitore della violazione delle regole di comportamento cui il promotore avrebbe dovuto attenersi per la tutela dei risparmiatori, occorrendo invece che i rapporti tra promotore ed investitore presentino connotati di



anomalia, se non addirittura di connivenza o di collusione in funzione elusiva della disciplina legale; e spetta all'intermediario l'onere di provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore (cfr. Cass. 19 marzo 2010, n. 6708), non potendo la collusione o la consapevole e fattiva acquiescenza del cliente all'illecito essere presunte sulla base della sola circostanza che l'equivalente pecuniario dell'investimento sia stato conferito con modalità difformi da quelle previste dal regolamento Consob (cfr. Cass. 25 gennaio 2011, n. 1741), ma essendo invece necessario che detta circostanza si accompagni con altri elementi significativi, quali ad esempio il numero e la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, la durata nel tempo del rapporto tra investitore e promotore, il valore complessivo delle operazioni poste in essere, l'esperienza acquisita dal cliente nell'investimento in titoli finanziari, ed in particolare la sua conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento (Cass. 24/05/2012, n.8236).

Venendo ad applicare i predetti criteri interpretativi al caso di specie deve rilevarsi come sia incontestato e comunque verificato in sede di CtU che [redacted] sia stato promotore finanziario dapprima per [redacted] e poi per [redacted] e che, sulla base delle risultanze della CtU contabile, nel periodo di vigenza di detti mandati (periodo di vigenza che secondo questo tribunale necessariamente delimita la responsabilità della banca) abbia incassato su propri conti (dunque con esclusione di operazioni in contanti o di assegni non incassati in modo certo e comprovato dal [redacted] assegni emessi dal [redacted] per i seguenti importi: €. 20.000,00 allorché era promotore di [redacted] (operazioni nn. 1 e 2 indicate nella integrazione della CtU) ed €. 50.000,00 allorché era promotore di [redacted] (operazioni nn. 13-14-15-16-17-18-19-20 della CtU). Limitatamente a tali somme sussiste la responsabilità solidale dell'intermediario, apparendo indubbio che sussista il nesso di occasionalità necessaria sopra ricordato: il [redacted] aveva infatti il mandato come promotore delle due banche convenute, e pur non risultando alcun acquisto di prodotti finanziari effettuato direttamente dal [redacted] questi era conosciuto da funzionari della banca come promotore che aveva un rapporto molto stretto con il [redacted] (cfr. deposizione testimoniale di [redacted] e che certamente si avvaleva di tale mandato per convincere il [redacted] alle dazioni di denaro apparentemente finalizzate all'acquisto di prodotti finanziari, a nulla rilevando che tali dazioni (avvenute con assegni bancari intestati al [redacted] poi girati al [redacted] avvenissero con modalità contrarie alle forme prescritte dalle norme regolamentari Consob, essendo qui esclusa, o comunque in nessun modo provata dagli intermediari convenuti, l'esistenza di una collusione tra il cliente ed il promotore in danno della banca.

Anche la circostanza secondo cui fosse non [redacted] ma [redacted] il promotore che intervenne nella conclusione di operazioni finanziarie reali (e non oggetto di controversia), non



esclude affatto la rilevanza, ai fini che qui si discutono, dell'intervento del [redacted] posto che la responsabilità solidale invocata dall'attore sussiste anche quando il promotore abbia esorbitato il limite delle mansioni o incombenze affidate, ad esempio operando con un cliente di un altro promotore della stessa banca. In alcuni casi sussiste poi una perfetta contestualità temporale di emissione tra gli assegni incassati dal soggetto preponente e utilizzati per regolari operazioni di investimento e gli assegni di cui si appropriò il [redacted] (si vedano, ad esempio, i tre assegni emessi il 5 aprile 2004, uno da €. 20.000,00 incassato da [redacted] con intervento del promotore [redacted] e due da €. 10.000,00 incassati da [redacted] sui propri conti personali e oggetto di appropriazione), circostanza che rende particolarmente evidente come l'appropriazione di somme da parte del [redacted] sia stata agevolata proprio dal suo mandato di promotore finanziario.

Alla stregua delle argomentazioni che precedono, il convenuto [redacted] deve essere condannato a pagare agli odierni attori, eredi di [redacted] la somma di €. 211.950,00 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al saldo effettivo; la convenuta [redacted] deve essere condannata a pagare agli attori la somma di €. 20.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo; la convenuta [redacted] deve essere condannata a pagare agli attori la somma di €. 50.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo.

Nei limiti da ultimo indicati e in accoglimento della domanda formulata in via subordinata, il convenuto [redacted] deve essere condannato a tenere indenne le dette banche dalle somme che le stesse saranno obbligate a versare agli attori: la responsabilità solidale sancita dalla legge lascia infatti impregiudicata l'azione di regresso dal parte dell'intermediario finanziario nei confronti del promotore allorché il danno ai terzi sia stato causato da condotta ascrivibile a colpa o dolo dello stesso.

I convenuti nei cui confronti è emessa sentenza di condanna sono tenuti in solido a rimborsare agli attori le spese del presente giudizio che vengono liquidate come da dispositivo nella misura ritenuta congrua in relazione al valore della controversia. Le spese di CtU, come liquidate in corso di causa con distinti decreti de 17\11\2010 e 13\2\2012, devono essere poste definitivamente a carico dei medesimi convenuti solidalmente.

Considerata la pronuncia in rito emessa relativamente alla convenuta [redacted] N. [redacted] (oggi E. [redacted] SpA), sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra gli attori e detto convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale



definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziale introdotta da [redacted] così decide:

- 1) condanna il convenuto [redacted] a pagare agli attori [redacted] [redacted] [redacted] a [redacted] eredi di [redacted], la somma di € 211.950,00 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al saldo effettivo;
- 2) condanna la convenuta [redacted] a pagare agli attori [redacted] la, [redacted] C [redacted] eredi di [redacted] la somma di € 20.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- 3) condanna la convenuta [redacted] a a pagare agli attori [redacted] a, [redacted] e [redacted], e [redacted] o, la somma di € 50.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- 4) condanna [redacted] a rimborsare a [redacted] e a [redacted] Spa le somme che queste dovranno versare agli attori in esecuzione dei punti 2 e 3 del presente dispositivo;
- 5) dichiara improcedibile la domanda proposta contro [redacted] A (o [redacted] i Spa).
- 6) Condanna i convenuti [redacted], [redacted] pa [redacted] in solido a rimborsare agli attori le spese del presente processo che liquida in € 808,00 per spese ed € 8.000,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.
- 7) Pone definitivamente a carico dei convenuti [redacted] F [redacted] Spa e [redacted] [redacted] in solido le spese di CtU come liquidate in corso di causa con distinti decreti del 17/11/2010 e del 13/2/2012.
- 8) Compensa le spese di lite nei rapporti tra parte attrice e la convenuta [redacted] (oggi [redacted] es [redacted])

La Spezia, 26 marzo 2014

Il Presidente relatore ed estensore

Alessandro Farina

